

PARTE IV

Disposizioni transitorie e complementari

Capo I

Organi di Attività Amministrativa della Navigazione

Articolo 1266

Enti portuali.

Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni del codice, le disposizioni relative alla costituzione e all'ordinamento del Consorzio autonomo del porto di Genova, del Provveditorato al porto di Venezia, dell'Ente autonomo del porto di Napoli, delle aziende dei magazzini generali di Trieste [e di Fiume] (1).

(1) Il riferimento a Fiume deve ritenersi venuto meno per effetto delle disposizioni contenute nel Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate ed associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430.

Articolo 1267

Ordinamento della direzione del Lazio e navigazione sul Tevere.

La navigazione sul Tevere tra Roma e il mare continua ad essere regolata dalla legge 6 maggio 1906, n. 200.

(Omissis) (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 1, d.lg.lgt. 24 maggio 1945, n. 336.

Articolo 1268

Delega provvisoria ai comuni.

Nelle località non collegate per via navigabile con località ove siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito dal ministro [per le comunicazioni] (1).

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 1269

Magistrato alle acque.

La competenza del magistrato alle acque continua a essere regolata dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, dal decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853 convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191 (1) e dalle altre leggi relative.

(1) Ai sensi dell'art. 31, secondo comma, l. 5 marzo 1963, n. 366 le norme della legge stessa sostituiscono quelle del r.d.l. 18 giugno 1936, n. 1853, nelle citazioni che figurano nel presente articolo e nell'art. 515 regol. cod. nav.

Articolo 1270

Servizi di navigazione lagunare di Venezia.

Rimangono attribuiti alla competenza dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1) i servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia.

(1) Ora direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 1, l. 31 ottobre 1967, n. 1085. Per il riordino degli uffici della Motorizzazione civile, vedi art. 106, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112. Vedansi altresì le competenze regionali in materia di navigazione internalagunare, esercitate ex art. 117 Cost. e correlate norme attuative.

Articolo 1271

Ufficio del lavoro portuale di Ferrara.

A decorrere dal 21 aprile 1942 l'ufficio del lavoro portuale di Ferrara viene inquadrato nell'amministrazione della navigazione interna.

Articolo 1272

Comitato superiore della navigazione interna.

Presso il Ministero [per le comunicazioni] (1) è istituito un comitato superiore della navigazione interna, quale organo consultivo per le materie relative alla navigazione stessa, per le quali non sia richiesto dalle disposizioni vigenti il parere di altro organo consultivo.

La composizione e la competenza del comitato superiore sono stabilite con decreto del presidente della Repubblica.

(1) Ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 1273

Ispettorati di traffico aereo e delegati di campo di fortuna.

Fino a quando non saranno istituiti gli ispettorati di traffico aereo e nominati i delegati di campo di fortuna, le relative attribuzioni sono esercitate rispettivamente dal ministro [per l'aeronautica] (1) e dai custodi dei campi di fortuna.

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 1274

Occupazione di zone portuali.

Coloro, che al momento della delimitazione delle zone portuali della navigazione interna occupano senza concessione beni pubblici situati in tali zone, devono presentare domanda di concessione entro il termine fissato dal decreto di delimitazione.

Articolo 1275

Soppressione della Cassa depositi della gente di mare.

Con l'entrata in vigore del codice è soppressa la Cassa depositi della gente di mare.

Il ministro [per le comunicazioni] (1) di concerto con quello [per le finanze] (2), stabilisce le norme per la liquidazione della cassa.

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

(2) Ora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[Ritorna all'Indice](#)